



COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA PER LO SPORT***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/06/2002

Articolo 1

Il Comune di Ronco all'Adige riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo d'educazione, di formazione e di crescita personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

Articolo 2

Per raggiungere tali scopi è istituita la Consulta Comunale per lo Sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le forze sportive, politiche, sociali e culturali del paese.

Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative garantendo loro il sostegno dell'Ente Locale.

Articolo 3

La Consulta Comunale per lo Sport contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore dall'Amministrazione Comunale. Ove richiesto, può essere chiamata ad esprimere pareri non vincolanti motivati e di formulare proposte all'Amministrazione Comunale con particolare riferimento a:

- a) iniziative tese a rendere la pratica motoria, sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
- b) sviluppo dell'associazionismo sportivo;
- c) iniziative rivolte alla formazione e qualificazione di operatori sportivi;
- d) promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento o ammodernamento di impianti e servizi sportivi;
- e) assicurare la miglior utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature sportive del Comune;
- f) coordinamento delle manifestazioni sportive;
- g) proporre dei criteri di modificazione delle norme del presente Regolamento.

Articolo 4

La Consulta è composta dai seguenti membri:

- a) Assessore allo Sport (o suo delegato scelto tra i consiglieri comunali) che la presiede;
- b) un rappresentante delle scuole elementari e medie, all'uopo designato dall'Istituto Comprensivo;
- c) un rappresentante della società che gestisce gli impianti sportivi del Comune;
- d) un rappresentante di ogni associazione, o gruppo, con attività sportivo-ricreativa, operante nel Comune;
- e) un rappresentante della Pro-Loco di Ronco all'Adige;
- f) tre rappresentanti consiliari (di cui almeno uno della minoranza consiliare) eletti dal Consiglio comunale, con voto a scrutinio segreto e limitato ad uno, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei presenti, all'uopo individuato dal presidente della riunione.

I rappresentanti degli Enti e Organismi che compongono la Consulta sono nominati dai rispettivi organi competenti entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della facoltà di designazione, ovvero nel più breve termine eventualmente indicato dalla nota di prima convocazione, ove la convocazione medesima avvenga entro il predetto termine dei giorni sessanta.

Trascorso tale termine, la Consulta Comunale per lo Sport può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, e di cui al precedente comma primo.

Articolo 5

Ove possibile, la Commissione potrà anche avvalersi, previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche dell'intervento di professionisti esperti in materia, senza diritto di voto, con oneri a carico del Comune in presenza di appositi fondi ed ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 6

Le riunioni possono essere aperte al pubblico in qualità di auditore senza diritto d'intervento. Allo stesso potrà essere concesso di intervenire nella discussione; ciò a discrezione del Presidente della Consulta, con tempi e modalità da definire di volta in volta.

Articolo 7

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi componenti e su motivata richiesta. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, è comunicata ai vari membri almeno cinque giorni prima (festivi compresi) della data fissata.

Articolo 8

La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice, a condizione che sia presente la metà più uno dei suoi membri.

Articolo 9

La Consulta è rinnovata ad ogni scadenza amministrativa e diventa inoperante a seguito di mancanza del numero legale per tre sedute consecutive.

I membri della stessa possono venire sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno solare. Detta decadenza può comportare la perdita del diritto al contributo per il soggetto a favore del quale il rappresentante opera e fa capo.

Articolo 10

Ogni iniziativa proposta dalla Consulta che comporti spese a carico del Bilancio Comunale non potrà essere attuata prima che la Giunta Comunale l'abbia approvata e che l'Ufficio competente abbia assunto il relativo impegno di spesa.



COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

Il presente Regolamento – che si compone di n. 10 articoli – venne adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 26/06/2002;

La deliberazione consiliare n. 39/2002 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ronco all'Adige per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/07/2002

La deliberazione consiliare n. 39/2002 è divenuta esecutiva in data 15/07/2002 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (*art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000*), non essendo più soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. ai sensi dell'articolo 9, comma II, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, della Circolare della Regione Veneto n. 22 del 09/11/2001 (approvata con D.G.R.V. n. 3011 del 09/11/2001) e della nota Co.Re.Co. 8294/I, pervenuta al protocollo del Comune di Ronco all'Adige in data 19/12/2001 al numero 13066;

Il presente Regolamento, da me siglato in ogni sua pagina, è depositato nella Sede Comunale dal 15/07/2002

Ronco all'Adige, lì 15/07/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Dott. Stefano Fusco*)